



Approfondimenti

NUOVE REGOLE PER LA DEDUZIONE DEI COSTI *BLACK LIST*

Da sempre i costi sostenuti da imprese ubicate in paradisi fiscali (si pensi, ad esempio, a paesi come la Svizzera, il Principato di Monaco, il Lussemburgo, Hong Kong, etc.) sono posti sotto attenzione da parte dell'Amministrazione finanziaria: siccome in tali paesi la fiscalità è mediamente molto più tenue rispetto all'Italia, ricevere fatture da tali paesi potrebbe nascondere delle manovre per spostare (quindi tassare) in questi paradisi fiscali degli utili prodotti in Italia.

Il Decreto Internazionalizzazione interviene su tale materia, con disposizioni immediatamente applicabili: l'art.5 stabilisce infatti quanto segue.

OK le operazioni a valore normale

La nuova disciplina opera in maniera inversa rispetto alla precedente disposizione:

- mentre in passato i costi subiti da imprese localizzate in paradisi fiscali erano considerati indeducibili, salvo che si verificasse l'esistenza di determinate esimenti;
- oggi i costi subiti da tali soggetti si considerano deducibili, a patto che essi siano stati sostenuti per un importo non superiore al valore normale.

Per valore normale si intende, in via generale, il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

In altre parole, semplificando, se acquisto un bene dalla Svizzera ad un prezzo analogo a quello praticato da altro fornitore Italiano, ipotizzando che la transazione sia del tutto reale, non rischierò contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Anche nella nuova previsione vi è comunque un'esimente. Va infatti evidenziato che, qualora tali costi siano superiori al valore normale, non si rischierà una indeducibilità totale del costo, ma sarà solo la parte eccedente ad essere considerata indeducibile, a meno che non si dimostri l'effettivo interesse economico a servirsi da un fornitore ubicato in un paradiso fiscale (occorrerà dimostrare, ad esempio, che quel determinato bene/servizio non può essere paragonato ad altri che avrei potuto acquistare a prezzi più bassi da altri fornitori).

In altre parole, per sintetizzare, mentre in passato occorreva in ogni caso dimostrare l'interesse economico a porre in essere operazioni con soggetti ubicati in paesi a fiscalità privilegiata, oggi non vi sarà più alcuna dimostrazione da rendere, se l'operazione avviene per valori non superiori al valore normale.

Va notato comunque che, malgrado la norma sia oggi più favorevole per i contribuenti rendendo più agevole la gestione degli acquisti, tali costi sono comunque tenuti sotto osservazione da parte



dell'Amministrazione finanziaria, proprio per il rischio che in relazione a tali operazioni possano nascondersi degli intenti elusivi da parte dei contribuenti.

Occorre pertanto una cauta gestione della parte documentale.

La norma, anche oggi, nello stabilire la deducibilità, richiede che si tratti di spese e altri componenti negativi derivanti da operazioni "che hanno avuto concreta esecuzione".

Pertanto, in ogni caso, soprattutto se si tratta di operazioni di valore consistente, chi effettua acquisti da soggetti ubicati in paradisi fiscali è bene che conservi tracce della transazione e ogni forma di documentazione di supporto, a dimostrazione che la cessione di beni/prestazione di servizi si sia materialmente realizzata (ad esempio copia dei contratti, scambi di mail e altra corrispondenza, ricevute dei bonifici con i quali sono state pagate tali transazioni, documenti che attestino la consegna della merce, etc).

Brescia, 8 ottobre 2015

per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email fiscale.tributario@apindustria.bs.it